



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Settembre 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione di maggio 2027 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....	1
4.	Commento ai singoli articoli	1

1. Punti essenziali del progetto

Nell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03) vengono introdotte diverse precisazioni in merito al premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici. Per evitare falsi incentivi, viene precisato un criterio di rilevanza per gli ampliamenti e viene definito con precisione come devono essere verificati altri due criteri di rilevanza (quantità d'acqua supplementare utilizzata e aumento della produzione netta annua media; art. 30b^{bis} cpv. 1 lett. c ed e OPEn). Per eliminare il rischio che, negli anni di siccità, il premio di mercato fluttuante debba essere ridotto a causa dei tassi di remunerazione massimi, viene inoltre leggermente adeguata la definizione di questi ultimi. Per motivi formali, insieme alla notifica di messa in esercizio deve essere presentata anche una certificazione dei dati dell'impianto e i requisiti relativi alla garanzia di principio e alla decisione vengono leggermente semplificati.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le precisazioni concernenti il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici aumentano la sicurezza d'investimento per i richiedenti. I Cantoni e i Comuni possono agire in qualità di autorità preposte al rilascio della concessione e/o azionisti di società che gestiscono centrali elettriche.

Le modifiche non hanno ripercussioni sul Fondo per il supplemento rete. Poiché la nuova disposizione dell'articolo 30b^{bis} capoverso 1 lettera d è più restrittiva rispetto a quella attuale, tendenzialmente saranno disponibili più fondi per altri progetti. Non vi sono altre ripercussioni di natura finanziaria.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Le modifiche concernenti il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici non hanno ripercussioni negative sull'economia, sull'ambiente e sulla società. Per le società che gestiscono centrali elettriche e che investono nell'energia idroelettrica beneficiando del premio di mercato fluttuante, gli adeguamenti creano una maggiore sicurezza d'investimento, in quanto eliminano eventuali rischi, incertezze e falsi incentivi.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 30b cpv. 3, frase introduttiva, e cpv. 4

Secondo l'allegato 6.1 numero 3.1, il tasso di remunerazione per impianti idroelettrici corrisponde al rapporto tra i costi annui (numeratore) e la produzione supplementare annua (denominatore). Negli anni di particolare siccità la produzione supplementare (denominatore) diminuisce in misura nettamente maggiore rispetto ai costi annui (numeratore), che sono in larga parte costi fissi. Di conseguenza, in tali anni il tasso di remunerazione può aumentare notevolmente. Allo stesso tempo, a causa della minore produzione, i ricavi risultano inferiori. Poiché il premio di mercato fluttuante mira proprio a tutelare i gestori da questo tipo di rischio, si prevede ora che i tassi di remunerazione massimi siano riferiti alla produzione supplementare annua media. Ai fini dell'esecuzione, i tassi di remunerazione massimi sono convertiti, sulla base della produzione supplementare annua media, in costi annui massimi. All'inizio del periodo di remunerazione, la produzione supplementare annua media è stimata provvisoriamente sulla base

delle informazioni contenute nei documenti della domanda. Dopo i primi cinque anni d'esercizio completi, tale valore è fissato in via definitiva e corretto retroattivamente sulla base della produzione supplementare annua media effettiva calcolata per questo periodo conformemente all'allegato 6.1 numero 4.3. Qualora tale correzione abbia ripercussioni sulla remunerazione dei primi cinque anni, gli importi eventualmente versati in eccesso sono richiesti in restituzione oppure computati con gli importi del periodo di pagamento successivo (cfr. art. 30a^{octies} cpv. 3). Se invece, sulla base del calcolo provvisorio, è stato versato un importo insufficiente, il saldo residuo è corrisposto nel periodo di pagamento successivo.

Art. 30b^{bis} cpv. 1 lett. d e cpv. 3

Il criterio di rilevanza alla lettera d viene modificato al fine di evitare falsi incentivi dal punto di vista energetico nell'ambito del premio di mercato fluttuante e dei contributi d'investimento. Mentre la normativa vigente, basata esclusivamente sul volume, consentiva anche la realizzazione di progetti privi di valore aggiunto dal punto di vista energetico, la nuova disposizione sulla produzione supplementare di elettricità corrispondente ad almeno 30 ore a pieno carico garantisce uno sfruttamento mirato del potenziale di ampliamento. La nuova formulazione mira a garantire che il volume supplementare creato sia significativo rispetto alla portata massima e presenti quindi una rilevanza sotto il profilo energetico. La modifica consente quindi un impiego più efficiente dei mezzi di promozione ai sensi della Strategia energetica.

L'articolo 30b^{bis} disciplina al capoverso 1 lettere c ed e rispettivamente l'aumento della quantità d'acqua utilizzata e della produzione netta necessario affinché l'ampliamento di un impianto idroelettrico sia considerato considerevole. Visto che sia la quantità d'acqua utilizzata sia la produzione netta degli impianti idroelettrici dipendono in misura determinante dalla quantità di precipitazioni, non ha senso verificare questi criteri ogni anno. In deroga alle prescrizioni dell'articolo 30a^{ter} capoversi 1–4, per la verifica dei criteri di rilevanza per l'ampliamento degli impianti idroelettrici entrati nel sistema dei premi di mercato fluttuanti ai sensi dell'articolo 30b^{bis} capoverso 1 lettera c o e, nell'allegato 3 è disciplinato come viene verificato in questi casi il rispetto dei criteri di rilevanza. Per tutti gli altri criteri di rilevanza di cui all'articolo 30b^{bis} capoversi 1 e 2 non servono regolamentazioni speciali, visto che essi vengono già verificati al momento della decisione di cui all'articolo 30b^{undecies} e gli impianti possono entrare nel sistema dei premi di mercato fluttuanti solo se il criterio di rilevanza è soddisfatto.

Per verificare se un impianto idroelettrico entrato nel sistema dei premi di mercato fluttuanti sulla base dell'articolo 30b^{bis} capoverso 1 lettera c o e soddisfa il criterio di rilevanza, vengono presi in considerazione i primi cinque anni di esercizio dopo l'ampliamento. L'impianto deve soddisfare in media il criterio durante tale periodo (lett. a). Se il criterio non è soddisfatto in singoli anni e sussistono motivi non imputabili al gestore, quest'ultimo può chiedere all'Ufficio federale dell'energia (UFE) che tali anni non siano presi in considerazione ai fini della valutazione. Se l'UFE approva la richiesta, nella valutazione sono inclusi ulteriori anni d'esercizio fino a raggiungere un totale di cinque. La valutazione deve tuttavia essere effettuata al più tardi dieci anni dopo la messa in esercizio dell'ampliamento (lett. b). Un possibile motivo per l'esclusione di un anno dal calcolo è una siccità superiore alla media. Poiché per ogni anno escluso dal calcolo viene aggiunto un ulteriore anno, la media determinante per la valutazione continua in ogni caso a essere calcolata su cinque anni. Indipendentemente dal fatto che il criterio di rilevanza sia soddisfatto o meno nei singoli anni, fino al termine della valutazione del criterio di rilevanza il premio di mercato fluttuante continua a essere versato e le eventuali parti eccedenti continuano a essere fatturate. Se il criterio di rilevanza non è soddisfatto in media sull'insieme dei cinque anni considerati, l'UFE dispone l'esclusione del gestore dal sistema dei premi di mercato fluttuanti. In tal caso l'UFE richiede la restituzione dell'intero premio di mercato fluttuante versato fino ad allora, dedotta la parte eccedente fatturata e restituita (lett. c). Il rispetto di questo criterio di rilevanza viene verificato una sola volta, al termine dei cinque anni presi in considerazione. Se l'impianto soddisfa il criterio sulla media dei cinque anni considerati, non viene più sottoposto a ulteriori verifiche.

Art. 30b^{octies} lett. c e art. 30b^{undecies} cpv. 1 lett. b

Negli impianti idroelettrici il premio di mercato fluttuante è determinato nel singolo caso e non in base al principio dell'impianto di riferimento. La quota di produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante corrisponde alla produzione supplementare secondo l'allegato 6.1 numero 4.3. Poiché tale produzione supplementare è ricalcolata ogni anno, il rapporto tra la produzione netta e la produzione supplementare può variare annualmente nel caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici. Pertanto, per gli impianti idroelettrici non ha senso prevedere una quota fissa della produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante. Di conseguenza, l'articolo 30b^{octies} lettera c e l'articolo 30b^{undecies} capoverso 1 lettera b sono abrogati.

Art. 30b^{decies} cpv. 2 lett. d

Analogamente a quanto previsto per gli impianti a biomassa, con la notifica di messa in esercizio dovrà ora essere presentata anche una certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE). Tale certificazione conferma l'esattezza dei dati dell'impianto, che costituisce un presupposto per il versamento dei contributi di promozione.

Art. 30e^{decies} cpv. 4 lett. b

Poiché l'OGOE è ora menzionata già all'articolo 30b^{decies} capoverso 2 lettera d, all'articolo 30e^{decies} capoverso 4 lettera b, viene utilizzata qui soltanto la relativa abbreviazione.